

FISCO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Dichiarazioni. Da quest'anno il contribuente può segnalare in Unico, nel quadro RS, le circostanze che hanno impedito di conseguire ricavi minimi e adeguati

Società di comodo, disapplicazione fai da te

Anche le imprese in perdita sistemica possono approfittare dell'iter semplificato contro la maggiorazione d'imposta

Alessandra Caputo
Gian Paolo Tosoni

Nella compilazione della sezione relativa alle **società non operative** nel quadro RS del **modello Unico** società di capitali e di persone, da quest'anno è possibile disapplicare la relativa normativa per effetto delle nuove regole sugli **interpelli probatori**; tuttavia la omessa segnalazione di tale circostanza è punita con la sanzione da 2mila a 21mila euro.

Le società non operative

L'articolo 30 della legge 724/1994, definisce "di comodo" le società che non superano il test di operatività, ovvero quelle società i cui ricavi "figurativi" sono superiori rispetto ai ricavi effettivi. I ricavi figurativi sono determinati applicando coefficienti ad alcune poste dell'attivo, ovvero il 2% al valore delle partecipazioni e titoli e relativi crediti, il 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e il 15% al valore delle altre immobilizzazioni.

Si definiscono, invece, in perdita sistemica le società che han-

no presentato dichiarazioni in perdita fiscale nel quinquennio 2010/2014, ovvero che nello stesso arco temporale hanno dichiarato per quattro periodi d'imposta una perdita fiscale e per un anno hanno dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo. Per entrambe queste fattispecie, trova applicazione la particolare disciplina che comporta la deter-

IL CASO PARTICOLARE

Sempre escluse dal reddito obbligatorio le società agricole che svolgono le attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura

minazione del reddito minimo ai fini delle imposte dirette, un valore della produzione minimo ai fini Irap, nonché l'impossibilità di utilizzare perdite pregresse a scampo del reddito se non per la parte eccedente il reddito minimo; infine scatta il divieto di rimborso o compensazione orizzontale del credito Iva. Ultima

aggravante per le società di capitali è l'applicazione dell'aliquota Ires maggiorata al 38 per cento.

I possibili rimedi

Le società possono evitare di essere assoggettate a questa disciplina se ricorre una delle cause di esclusione o disapplicazione previste dall'agenzia delle Entrate con provvedimento 23681 del 14 febbraio 2008, relativo alle società di comodo che, in forza di quanto previsto dal decreto legge 138/2011 opera anche per le società in perdita sistemica, e dal provvedimento 87956 dell'11 giugno 2012 per le sole società in perdita sistemica.

Le principali esclusioni riguardano i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali, le società che si trovano nel primo anno di esercizio, le società soggette al fallimento o alle altre procedure concorsuali, le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore e le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello

Stato patrimoniale. Sono, invece, cause di disapplicazione lo svolgimento esclusivo di attività agricola in base all'articolo 2135 del Codice civile da parte delle società agricole (Dlgs 99/2004), la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a causa della dichiarazione dello stato di emergenza e il conseguimento di un margine operativo lordo positivo.

L'auto-disapplicazione

In assenza di cause di disapplicazione o esclusione, fino allo scorso anno, l'unico modo per evitare gli effetti negativi della disciplina era quello di presentare una istanza di interpello disapplicativo in base all'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973. Da quest'anno, invece, le società che non superano il test di operatività o che conseguono perdite reiterate, potranno "auto-disapplicarsi" la disciplina e, quindi, evitare tutte le penalizzazioni previste per le società di comodo.

Il comma 4-quater dell'articolo 30 prevede infatti che le società che ritengono sussistenti ogget-

tive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi o che non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini Iva, possono non presentare l'interpello e darne comunicazione nel modello Unico. A tal fine, la sezione relativa alla verifica dell'operatività e determinazione del reddito minimo, presente nel quadro RS del modello Unico, presenta da quest'anno due nuove caselle, denominate «Imposta sul reddito - società non operativa» e «Imposta sul reddito - società in perdita sistemica». Ciascuna delle due caselle deve essere compilata con il codice "1" in caso di accoglimento dell'istanza di interpello, con il codice "2" in caso di non presentazione dell'istanza di interpello, e con il codice "3" in caso di presentazione dell'istanza di interpello in assenza di risposta. I medesimi codici vanno indicati nelle caselle Irap ed Iva. In tutti e 3 questi casi, si produce l'effetto di considerare operativa la società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova procedura. L'iter prevede la presentazione alla direzione regionale che avrà 120 giorni per rispondere

Interpello probatorio fino al 30 settembre

Dal 2016, per effetto della modifica dell'articolo 30, comma 4-bis della legge 724/1994, le **società "di comodo"** possono chiedere la disapplicazione della relativa disciplina attraverso la presentazione dell'**interpello "probatorio"** in luogo di quello "disapplicativo".

Il decreto legislativo 156/2015, in attuazione della legge delega 23/2014, ha modificato l'articolo 11 dello Statuto del contribuente con lo scopo di sostituire l'interpello concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie nei casi di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni medesime, con nuove forme di interpello. Le tipologie di interpello

ora ammesse, declinate e specificate nei commi 1 e 2 dell'articolo 11, sono quattro: ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo.

Per le società di comodo, il nuovo comma 4 bis dell'articolo 30 prevede la facoltà di «interpellare l'amministrazione in base all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212», servendosi cioè della tipologia di in-

L'ABC

L'istanza deve contenere la descrizione puntuale della situazione e le motivazioni per evitare le penalizzazioni

terpello "probatorio". Come precisato nella circolare 9/2016, la categoria dell'interpello "probatorio" raggruppa tutte quelle istanze volte a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori richiesti dalla norma ai fini dell'accesso a un determinato regime fiscale.

La procedura per la presentazione dell'interpello è ora disciplinata dal provvedimento del 4 gennaio 2016. Tra le novità si ricorda che l'istanza non deve più essere presentata alla direzione regionale per il tramite della direzione provinciale ma deve essere presentata direttamente alla direzione regionale competente.

L'ufficio ha tempo 120 giorni (e non più 90) per inviare la risposta; trascorso questo periodo, scatta il silenzio-assenso. La risposta all'interpello, espressa o tacita, giungerà, quindi, entro il 30 settembre, se l'istanza è stata presentata entro il 2 giugno.

In ogni caso il termine di presentazione coincide con quello di presentazione dalla dichiarazione dei redditi. Resta, invece, invariato il contenuto dell'istanza che deve contenere, tra gli altri, i dati del contribuente e la puntuale descrizione della situazione in merito alla quale sussistono dubbi e si chiede, pertanto, il parere dell'amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui, successiva-

mente alla presentazione della dichiarazione, intervenga l'esito positivo dell'interpello presentato, la società sarà definitivamente legittimata alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo; nel caso, invece, di esito negativo, la società sarà soggetta all'applicazione della disciplina penalizzante, ma con il diritto di impugnare l'accertamento. Nel caso in cui non sia stato presentato l'interpello, l'Agenzia verificherà l'esistenza di dette oggettive situazioni e, se queste non saranno riconosciute sussistenti, considererà la società soggetta all'applicazione della disciplina delle società di comodo fermo restando il diritto di impugnare l'accertamento.

A.C.
G.P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guida alla compilazione con alcuni casi pratici**IL CASO****LA SOLUZIONE****BOCCIATA AL TEST OPERATIVITÀ**

Una società di capitali per l'anno 2015 non ha superato il test di operatività in quanto i suoi ricavi effettivi sono inferiori a quelli determinati applicando le percentuali di redditività di cui all'articolo 30 della legge 724/1994. Ha presentato l'interpello probatorio che, però, ha avuto esito negativo. Può non adeguarsi al reddito minimo?

Sì. In questo caso si deve compilare il prospetto "Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo" nel quadro RS, indicando il codice "3" nelle colonne 4, 6 e 7 (relativamente alle imposte sul reddito, all'Iva e all'Irap). Si ritiene che non debbano essere compilati gli altri righi del prospetto. Per effetto della indicazione del codice 3, non corrisponderà alcun adeguamento nel rigo RN6. Si ricorda che l'eventuale omissione del codice 3, comporta l'applicazione di una sanzione tra 2mila e 21mila euro

REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO FIGURATIVO

Una società di capitali per l'anno 2015 ha presentato una dichiarazione con un reddito imponibile inferiore a quello figurativo. Non sussistono cause di esclusione, né cause di disapplicazione e ha deciso di non presentare alcun interpello probatorio. Deve comunque compilare l'apposito prospetto nel quadro RS?

In questo caso si deve compilare il rigo RS116 indicando il codice "2" nelle colonne 4, 6 e 7 (relativamente alle imposte sul reddito, all'Iva e all'Irap). Si ritiene che non debbano essere compilati gli altri righi del prospetto. Anche in questa ipotesi, la mancata indicazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 3-quinquies del dlgs. 471/1997 (minimo 2mila, massimo 21mila)

ATTIVITÀ AGRICOLA IN VIA ESCLUSIVA

Una società a responsabilità agricola svolge esclusivamente l'attività di coltivazione del fondo. Appurato che lo svolgimento dell'attività agricola è una causa di disapplicazione, avrebbe dovuto presentare l'interpello? Come compila in prospetto del quadro RS?

Il provvedimento dell'11 giugno 2012 prevede che possono disapplicare la disciplina delle società di comodo le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e rispettano le condizioni previste dall'articolo 2 del dlgs. 99/2004. Le cause di disapplicazione comportano l'automatica disapplicazione della disciplina senza che sia necessario inviare l'interpello. In questo caso si deve compilare il prospetto indicando solo nella colonna 2 del rigo RS116 il codice "10"


ADEGUAMENTO AL REDDITO MINIMO

Una società di capitali che nell'anno 2015 non ha superato il test di operatività, ha presentato interpello probatorio che, tuttavia, ha ricevuto esito negativo. Decide, quindi, di adeguarsi dichiarando il reddito minimo. Come compila l'apposito prospetto nel quadro RS? Eventuali agevolazioni tributarie sono comunque ammesse (ad esempio dividendi che fruiscono della detassazione o proventi esenti)?

Qualora non sussistano cause di disapplicazione o cause di esclusione, devono essere compilati i righi da RS117 a RS123. Mentre non dovrà essere compilato il rigo RS116. La normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, pertanto i soggetti interessati dovranno indicare nel rigo RS124, colonna 1, la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile

IN EDICOLA

DI PADRE IN FIGLIO. TUTTE LE SOLUZIONI PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE.

**DA MERCOLEDÌ 29 GIUGNO CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 14,90€***

Il passaggio generazionale nelle aziende grandi o medio piccole è un momento cruciale per le sorti dell'impresa. È un processo spesso accompagnato dalla preoccupazione di non riuscire a trovare una soluzione che accontenti tutti, dalla paura che il patrimonio venga dissipato e dal timore di perdita di identità una volta passate le redini del comando. Il Sole 24 Ore presenta una guida per superare le diffidenze più ricorrenti nei processi di pianificazione, attraverso l'analisi degli strumenti e delle soluzioni più idonee.

www.shopping24.it

Il Sole 24 ORE

www.ilsole24ore.com

FISCO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Agevolazioni. In questi giorni stanno arrivando le comunicazioni delle Entrate sull'accoglimento delle istanze

Patent box, l'Agenzia prepara il ruling

La prima fase è la verifica della sussistenza formale degli elementi obbligatori

Enrico Holzmler

Sono giorni convulsi per il Patent box. Domani, 30 giugno, è scadenza oltre la quale, salvo novità dell'ultima ora, non sarà più possibile accedere al regime per i marchi e, probabilmente, per il know-how. Non solo i contribuenti interessati si stanno cimentando in una corsa contro il tempo: anche taluni uffici si sono già attivati per verificare a stretto giro l'ammissibilità delle istanze presentate in questi giorni.

Nel frattempo, come anticipato ieri (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 giugno), l'agenzia delle Entrate sta già inviando, o viene ricorrono i presupposti, dichiarazioni di ammissibilità per i soggetti che hanno presentato l'istanza entro la fine dello scorso anno.

Primo feedback delle Entrate

Il provvedimento dell'agenzia Entrate n. 154278 del 1° dicembre 2015 prevede, all'articolo 7, la possibilità che l'istanza sia rigettata «quando è carente degli elementi di cui al punto 2.3» del Provvedimento stesso. Si tratta dei cosiddetti elementi essenziali imposti dal provvedimento in predicatorio, ovvero (in sintesi):

- denominazione dell'impresa, sede legale e domicilio fiscale, sede veramente della sede;
- codice fiscale e/o partita Iva;

- indicazione dell'oggetto dell'accordo preventivo, consistente (alternativamente) nella preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e criteri di calcolo;

- del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto (ergo, "utilizzo interno" alla società stessa) dei beni immateriali di cui all'articolo 6 del Dm 30 luglio 2015;
- del contributo economico in caso di utilizzo "indiretto" (operazioni intercompany) degli intangibles in predicatorio;
- della plusvalenza derivante dalla vendita dell'intangibile, secondo quanto delineato dall'articolo 10 del citato decreto ministeriale.

- indicazione della tipologia di bene immateriale (nonché del relativo "romanino" riportato nel decreto) e dell'eventuale vincolo di complementarietà tra due o più intangibles (anche se tra loro di diversa natura);
- indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo (anche qui, riportando il "romanino" di riferimento), senza dimenticare il "diretto collegamento" della stessa con lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento del valore dei citati beni intangibili.

L'istanza risulta quindi particolarmente delicata, poiché una banale dimenticanza può comportare il

La risposta-tipo dell'agenzia delle Entrate



Dichiarazione di ammissibilità

«(omissis) Oggetto dell'istanza è la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni intangibili punto 3 del Provvedimento, per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2015 e per i successivi quattro periodi d'imposta. Considerato che il Provvedimento indica, al punto 2.3, gli elementi obbligatori per avere accesso al regime opzionale, e stabilisce

inoltre al punto 7 il rigetto dell'istanza in assenza degli stessi; tenuto conto, inoltre, che la Circolare 11/E del 2016 chiarisce l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, si comunica quanto segue. Lo scrivente Ufficio ha proceduto all'attività istruttoria in esito alla quale è stato riscontrato che il Contribuente rientra nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione ed è stata verificata la formale sussistenza degli elementi obbligatori di cui al punto 2.3. Pertanto, l'istanza è dichiarata ammissibile. Con separata comunicazione, l'Ufficio contatterà la Società ai sensi del punto 8 del Provvedimento, al fine di definire i termini di svolgimento della procedura».

rigetto della stessa. Tuttavia, per i soggetti incorsi in tali errori ci potrebbe essere una seconda chance: il rigetto può essere evitato laddove l'ufficio possa desumere, mediante ulteriore attività istruttoria, gli elementi "mancanti" o non sufficientemente definiti. In tale caso, il termi-

ne utile per il rigetto dell'istanza rimane sospeso per il periodo necessario al completamento della stessa. Mentre è previsto che il rigetto venga comunicato dall'ufficio con provvedimento motivato, non vi è alcuna previsione circa l'obbligo, da parte dell'ufficio, di inviare all'istan-

te una conferma di ammissibilità al ruling. Pertanto, secondo il tenore letterale della disposizione, la mancanza di un diniego motivato entro i termini stabiliti dovrebbe valere quale silenzio-assenso. All'atto pratico, si assiste all'arbitrarietà di "dichiarazioni di ammissibilità" (come nell'esempio qui allegato, in parete, riportato) che hanno il pregio di un'iscrizione dubbia all'ingresso alla fase del ruling.

Tempi più stretti dal 1° luglio

Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate n. 154278/2015 specifica, all'articolo 7, che il termine dell'ufficio per comunicare l'eventuale rigetto è fissato in 180 giorni per tutte le istanze presentate fino al prossimo 30 giugno. Le istanze presentate a partire dal prossimo 1° luglio entreranno, invece, nella fase "a regime", che prevede un riscontro molto più rapido: l'eventuale rigetto dovrà, infatti, essere comunicato entro 30 giorni dal deposito dell'istanza. I contribuenti interessati potranno predisporre e depositare l'istanza, attendere l'esito positivo della stessa e, ricevuto il beneplacito (o quantomeno non ricevuto alcun diniego) provvedere alla preparazione della (a volte ponderosa) documentazione integrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Concetti più volte affermati in sede di giurisprudenza di legittimità

Agevolazioni prima casa, passa la linea estensiva

Angelo Busani

Per ottenere l'agevolazione "prima casa", nel caso di acquisto effettuato da due coniugi, non c'è problema se entrambi risiedono nel Comune ove è ubicata l'abitazione oggetto di acquisto oppure se vanno a risiedervi entro 18 mesi dalla data del rogito. Nemmeno vi è problema se essi risiedono in due Comuni diversi a patto che:

a) l'immobile acquistato sia ubicato in uno di questi Comuni;

b) in tale Comune la famiglia (considerata nel suo insieme) abbia la sua residenza;

c) si tratti di un acquisto compiuto in regime di comunione legale dei beni.

La sentenza della Cassazione n. 13334 del 28 giugno scorso ribadisce questi concetti, già più volte affermati in sede di giurisprudenza di legittimità (si vedano le sentenze numero 14237/2000, 2109/2009, 15426/2009, 16355/2013 e 25889/2015), con la particolarità che, nel caso esaminato, l'agevolazione non è stata, però, concessa perché si è ritenuta difettare la prova del posizionamento della residenza della famiglia nel Comune ove era situata la casa per il cui acquisto era stato richiesto il beneficio fiscale.

La sentenza in questione offre, dunque, l'occasione per riflettere sulla posizione della Suprema Corte nelle sentenze pubblicate in questa materia, in quanto indubbiamente si prestano a sollevare discussioni. Beninteso, sono decisioni che si accolgono con favore, perché estendono il perimetro di concedibilità dell'agevolazione rispetto a quanto si desume dallo stretto tenore normativo. Infatti, a rigore, come già osservato, nel caso di acquisto effettuato da due coniugi parrebbe che, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione "pri-

ma casa", entrambi debbano maturare il requisito della residenza, per già averla stabilita, al momento del contratto di acquisto, nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto di acquisto agevolato oppure per stabilirla nel termine di diciotto mesi. Affermare, dunque, che l'agevolazione spetta anche se uno dei due coniugi non abbia questo requisito della residenza, significa senz'altro guardare la normativa in questione con un'ottica assai estensiva.

Il punto è che la Cassazione, per giungere a questo risultato interpretativo, deve ricorrere al concetto di "residenza della famiglia" «quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi»; cosicché, una volta provato che la casa oggetto di acquisto

agevolato è destinata ad ospitare appunto la "residenza della famiglia", non importerebbe poi che uno dei coniugi abbia altrove la propria residenza («in considerazione del fatto che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione, sicché un'interpretazione della legge tributaria, che del resto parla di residenza e non di residenza anagrafica, conforme ai principi del diritto di famiglia, porta a considerare la coabitazione con il coniuge acquirente come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari»).

Indubbiamente, si tratta di uno sforzo interpretativo assai notevole, non solo perché si deve giungere al risultato di conferire una soggettività giuridica alla famiglia come tale (il che potrebbe far alzare più di un sopracciglio), come se fosse un'entità superiore e diversa rispetto alla mera somma dei suoi componenti; ma anche perché è assai complicato applicare il concetto di residenza, situazione tipica della singola persona fisica, a una situazione, invece, concretata dall'aggregazione affettiva di soggetti tra loro legati da vincoli di coniugio e di parentela.

Ancora, non si capisce bene perché di questa largheggiante interpretazione debbano beneficiare i soli coniugi in comunione dei beni e non anche quelli in separazione dei beni, i quali pure compiono un acquisto congiunto. Per il vero, la Cassazione non ha mai negato questa favorevole interpretazione ai coniugi in separazione dei beni, ma tutte le volte che ha formulato la decisione di beneficiare coniugi con residenza diverse l'ha fatto dicendo che la concessione dell'agevolazione era, in sostanza, da correlarsi strettamente al fatto che si trattasse di coniugi in comunione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le problematiche. Chi procede con il deposito entro domani dovrebbe poter contare sulla data di presentazione

Su marchi e know how tempo quasi scaduto

Il destino delle istanze che verranno presentate entro fine mese su marchi e know-how è, ad oggi, non del tutto chiaro. La circolare n. 11/E ricorda infatti che l'Ocse non consente che, dopo la data del 30 giugno 2016, ci siano nuove ammissioni che possano beneficiare di regimi di Patent box basati su regole e contenuti difformi da quelli indicati nell'Azione 5».

Sul punto, infatti, il rapporto finale del progetto Beps prevede che «under the nexus approach, marketing-related IP assets such as trademarks

can never qualify for tax benefits under an IP regime», raccomandando l'armonizzazione dei regimi domestici alle Linee Guida Ocse entro, per l'appunto, il 30 giugno 2016. Questo è sostanzialmente il motivo per cui si sta assistendo ad un'ondata di istanze su questi tipi di beni immateriali. Se quindi, da una parte, chi si attiva oggi potrà godere, a parità di condizioni, di un'agevolazione più elevata rispetto a chi è partito l'anno scorso (il contributo economico per il 2016 viene moltiplicato per 40%, al posto

del 30% applicato al 2015), chi ha già provveduto entro la fine del 2015 scorsosicuramente non rischierà alcuna censura europea, atteso che l'agenzia delle Entrate, entro fine mese, avrà già esplicitato l'ammissione al ruling (od implicitamente approvando l'istanza presentata con silenzio-assenso), in virtù del già ricordato termine perentorio di 180 giorni imposto agli Uffici.

Il tema aperto, per chi si cimenterà in questi giorni con istanze su marchi e know-how, è dato dal fatto che l'Oc-

se fa riferimento ad "ammissioni" al regime entro il 30 giugno, e una lettura eccessivamente restrittiva della disposizione porterebbe a considerare come tali solo le istanze già "approvate" entro la fine del corrente mese: ciò imporrebbe agli uffici una verifica quasi "in tempo reale", di fatto inattuabile soprattutto per i contribuenti che presenteranno l'istanza proprio allo scadere del mese. Per chi dovesse procedere con il deposito entro fine mese dovrebbe poter contare sulla data di presentazione

(almeno, questo è il forte l'auspicio): di fatti, siamo in vigenza di una disposizione nazionale che non fa alcun riferimento ai beni immateriali "in scadenza" ed il contribuente deve poter, vi fare affidamento: in tal senso una conferma pare trovarsi nelle parole della citata circolare n. 11/E, laddove si specifica che «le questioni di natura interpretativa che dovessero presentarsi in sede di applicazione del nostro meccanismo agevolativo dovranno far riferimento ai principi Ocse appena richiamati e successive versioni, sempreché la normativa italiana non preveda diversamente».

E.H.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUDEC

Museo delle Culture
Milano

collezioni
mostre
mudec junior
forum delle culture
eventi
formazione
design store
ristorante
bistrot
parcheggio

24 ORE
CULTURA

Via Tortona 56

mudec.it

sponsor museo

Deloitte

coffee partner

LAVAZZA

acqua ufficiale

Ferrarelle

birra ufficiale

BIRRA
PIRELLA
PORETTI

lighting sponsor

ZUMTobel

con il supporto di

la Rinascente NH
HOTELS

sponsor tecnici

FRETTE
1860
Bambonet

technology partner

RICOH
Imaging. Change.

con il sostegno di

AVM COOP
TRENTITALIA

in collaborazione con

24 ORE
Domenica RADIO 24

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Agevolazioni. Per beneficiare dei vantaggi fiscali e contributivi

Doppi requisiti per i premi in welfare

Si applicano le regole dei benefit e del bonus

Stefano Sirocchi

I premi di risultato e gli utili potenzialmente assoggettabili all'imposta sostitutiva del 10% (articolo 1, commi da 182 a 191 della legge di Stabilità 2016) possono essere convertiti in benefit non soggetti a tassazione entro gli importi massimi stabiliti ai commi 2 e ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Dpr 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi, Tuir) a seconda dei benefici o servizi scelti dal lavoratore.

Per ottenere l'esenzione fiscale e contributiva è dunque necessario che vengano osservate le **condizioni e i limiti** fissati da ambedue le discipline: quella relativa ai premi agevolati nonché quella sui benefit. Questa - che è una delle più importanti precisazioni contenute nella recente **circolare 28/E dell'agenzia delle Entrate** - sembra anche essere la giusta chiave di lettura da utilizzare per evitare insidie ed errori in fase di applicazione della normativa.

I presupposti

I premi di risultato sono assoggettabili a imposta sostitutiva del 10% entro il limite di 2 mila o 2,500 euro lordi (quest'ultimo importo nel caso in cui le aziende coinvolgano pariteticamente i dipendenti nell'organizzazione del lavoro) per i soli addetti del settore privato che nell'anno precedente all'incentivo abbiano percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 5 mila euro. Inoltre è richiesto che gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione - sulla base dei quali viene determinato il bonus - siano misurabili, effettivamente realizzati ed erogati in esecuzione di contratti

territoriali o aziendali.

I contratti possono prevedere l'erogazione di bonus in denaro, oppure premi convertibili - a scelta del lavoratore e anche solo parzialmente - in benefit (individuati dal comma 2 e dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir), o ancora, tramite concessione di beni e servizi (senza alcuna possibilità di conversione monetaria).

Secondo le Entrate (circolare 28/E), tale ultima circostanza è consentita a patto che la politica di welfare adottata dall'azienda non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito da lavoro dipendente, in violazione del principio di progressività dell'imposizione. Purtroppo l'ampiezza della formula usata dall'Agenzia e, di conseguenza, l'incertezza nell'individuazione di specifiche condotte elusive, potrebbe far aumentare il numero di contestazioni da parte del Fisco.

L'operatività

A titolo esemplificativo, il premio di risultato, erogato nel 2016 al lavoratore che nell'anno precedente abbia dichiarato redditi superiori a 5 mila euro, non solo non può fruire dell'imposizione sostitutiva del 10%, ma non può neppure giovare dell'esenzione da imposta per i beni e servizi da questi eventualmente selezionati in sostituzione del premio.

Invece, ove il premio, ad esempio pari a 2 mila euro, avesse i requisiti per essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 10% e fosse versato interamente agli enti o alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale, indicati dall'articolo 51, comma 2,

lettera a) del Tuir, lo stesso, in assenza di altri contributi già versati, non sconta alcuna tassazione. Viceversa, nel caso in cui fossero già stati versati 2 mila euro di contributi durante l'anno, il premio agevolato potrebbe essere convertito in contributi esenti per un importo non superiore a 615,20 euro, perché la soglia massima prevista dal comma 2, lettera a, è di 3.615,20 euro.

Analogo ragionamento può essere ripetuto per le prestazioni sostitutive di mensa. I dipendenti potranno beneficiare di buoni o indennità sostitutive per importi giornalieri inferiori a quelli indicati alla lettera c del comma 2 (si veda la tabella accanto) e utilizzarli, nel rispetto della normativa, durante la giornata lavorativa, pure se domenicale o festiva. Anche se non esplicitamente indicato nella circolare 28/E, si ritiene che la possibilità di conversione agevolata del bonus riguardi i soli dipendenti che non abbiano a disposizione un servizio di mensa (i ticket sono infatti agevolati se concessi in alternativa ai servizi di mensa; nella circolare 326/E/1997, è stato chiarito che «è, invece, da escludere che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata lavorativa, possa fruire del servizio mensa e utilizzare anche il ticket restaurant»).

Infine, in presenza di un premio agevolato pari a 2.500 euro convertito interamente in azioni si avrà che il valore di 2.065,83 euro sarà completamente non imponibile fiscalmente, mentre il residuo, ossia la somma di 434,17 euro, dovrà essere assoggettata a tassazione progressiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vincoli dell'articolo 51

Condizioni per la non imponibilità fiscale e contributiva dei premi di risultato fruiti sotto forma di benefit in base a quanto previsto dai commi dell'articolo 51 del Tuir (Dpr 917/1986)

CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA**(comma 2, lettera a)**

L'esenzione dei contributi versati da enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale opera entro il limite complessivo di 3.615,20 euro; concorrono al raggiungimento di tale soglia gli eventuali altri contributi già versati dal datore di lavoro o dal dipendente stesso

BUONI PASTO E INDENNITÀ SOSTITUTIVE**(comma 2, lettera c)**

Il lavoratore può avvalersi del premio di risultato sotto forma di prestazioni sostitutive del servizio di mensa, mediante l'erogazione:

- di buoni pasto cartacei, fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, oppure fino a 7 euro al giorno nel caso dei ticket elettronici;
- oppure di un'indennità sostitutiva, non eccedente 5,29 euro al giorno, nel caso il lavoratore di addetto ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione

SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO**(comma 2, lettera d)**

L'esenzione da imposta può riguardare gli abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto pubblico, per la tratta abitazione-luogo di lavoro e viceversa, a condizione che sia stipulata apposita convenzione con gli esercenti dei servizi pubblici, e non si tratti dell'erogazione di indennità sostitutive del servizio di trasporto

SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE AL DIPENDENTE E AI FAMILIARI**(comma 2, lettera f)**

Sono esentate opere e servizi con finalità di educazione,

istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir, anche non fiscalmente a carico del lavoratore. A titolo esemplificativo: corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza

SERVIZI DIDATTICI E DI ISTRUZIONE AI FAMILIARI**(comma 2, lettera f-bis)**

La non imponibilità del premio può riguardare la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir:

- dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi connessi (ad esempio mensa, trasporto e gite scolastiche), la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali, servizi di baby-sitting, borse di studio;
- erogati direttamente o tramite terzi o mediante rimborso al dipendente delle relative spese da questi anticipate. In quest'ultima circostanza è richiesto che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante il coerente utilizzo delle somme

SERVIZI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI**(comma 2, lettera f-ter)**

Le prestazioni devono essere fruiti dai familiari del lavoratore indicati nell'articolo 12 del Tuir ed è altresì possibile il rimborso delle spese sostenute dal dipendente e adeguatamente documentate. Si tratta dei servizi di assistenza offerti ai familiari anziani, che cioè abbiano compiuto i 75 anni, o ai familiari che non siano autosufficienti come riscontrabile dal certificato medico (con circolare delle Entrate numero 2/E del 2005 è stato precisato che i non autosufficienti sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana)

AZIONI OFFERTE AI DIPENDENTI**(comma 2, lettera g)**

L'esenzione di imposta del premio mediante l'ottenimento di azioni può avvenire entro il limite di 2.065,83 euro nel periodo d'imposta e a condizione che le stesse non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni

CONTRIBUTI VERSATI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E ALTRI ONERI**(comma 2, lettera h)**

Il dipendente può chiedere al datore di lavoro di utilizzare il proprio premio di risultato per gli oneri individuati dall'articolo 10, comma 1, del Tuir, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. Per esempio si può chiedere al datore di lavoro di versare il premio di risultato al fondo di previdenza complementare. Tale ipotesi è soggetta ai limiti di esenzione previsti per l'onere (versamento al fondo) ma non anche al limite di esenzione previsto per la sostituibilità dei premi di risultato, trattandosi di un onere deducibile dal reddito imponibile

BENI CEDUTI E SERVIZI PRESTATI CON IMPORTO INFERIORE A 258,23 EURO**(comma 3, ultimo periodo)**

Il premio di risultato può essere fruito con l'assegnazione di beni o servizi prestati se complessivamente di valore non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta, anche tramite l'emissione di un unico voucher. Ai fini del raggiungimento della soglia dei 258,23 euro devono essere considerate tutte le erogazioni in natura sotto forma di beni, servizi o anche di buoni rappresentativi degli stessi (per esempio i buoni carburante)

In breve**AGENZIA DELLE ENTRATE**

Definito il trattamento fiscale delle obbligazioni argentine

Le Entrate con la circolare 30/, hanno chiarito il trattamento fiscale applicabile al rimborso dei titoli obbligazionari emessi dall'Argentina e oggetto di arbitrato internazionale della Banca Mondiale in seguito a ristrutturazione del debito. In questo contesto si è giunti a un accordo che prevede il rimborso del capitale versato alla sottoscrizione dei titoli

nella misura corrispondente al pagamento in contanti di un importo pari al 150% del valore nominale, con annullamento dei titoli rimborsati. Le somme corrisposte dall'Argentina costituiscono, per l'Agenzia, reddito diverso di natura finanziaria (articolo 67, comma 1, lettera c-ter del Tuir), generando plusvalenza imponibile.

SOCIETÀ DI CAPITALI

Scaduto il tempo per l'assemblea di bilancio nel caso della proroga

Avrebbe dovuto essere convocata entro ieri e non entro il 30 giugno l'assemblea delle società di capitali con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015, in caso di utilizzo della dilazione prevista dall'articolo 2364, comma 2, del Codice civile, cosiddetta "proroga a 180 giorni". Per un errore, infatti, nell'articolo pubblicato ieri intitolato "Rendiconti alla

prova-affidabilità" è stato scritto che dal 2004 «si è passati da un criterio di calcolo fondato sui mesi ad uno basato sul computo dei giorni». Inoltre, quest'anno, febbraio ha 29 giorni, quindi, 1180 giorni dal 31 dicembre 2015 scadevano il 28 giugno. L'assemblea dei soci di Spa e Sapa per approvare il bilancio deve tenersi entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non oltre 120 giorni da chiusura esercizio.

PREVIDENZA E PROFESSIONI

Mistretta confermato presidente della Cassa del notariato

Mario Mistretta è stato confermato alla presidenza della Cassa nazionale del notariato per il triennio 2016-2019. Vicepresidente sarà Francesco Maria Attagui, mentre Grazia Buta ricoprirà la carica di segretario del Consiglio.

Notaio dal 1982, Mistretta è stato già presidente per il triennio 2013-2016. È stato, inoltre, presidente del Consiglio notarile di Brescia e,

dal 2010 al 2013 revisore dei conti al Consiglio nazionale. Gli altri componenti del cda della Cassa sono Roberto Barone, Carlo Bolognini, Giulio Capocasale, Lauretta Casadei, Paola Clarich, Alessandro Corsi, Giulia Fabbrocini, Tommaso Gaeta, Roberto Montali, Giuseppe Montali, Francesco Giambattista Nardone, Beatrice Simone, Bruno Barzellotti, Germano De Cinque e Prospero Mobilio.

Master Marketing, Digital & International Strategies

Rome, from November 28th 2016 - 1st edition
Full time English program for post-graduates
6 months classroom and 4 months internship

- Development of participants' technical and managerial skills to build a career in digital marketing strategies and international development
- Teachers are experts, managers, consultants, professionals representing more than 35 multinational companies and consultancy firms, supporting the program with lectures, project works and career opportunities, together with Sole 24 ORE journalists and foreign correspondents
- A balanced program between theory and hands-on experience: 4 months internship allow participants to enter the world of work complexity with solid professional tools

6 MONTHS	1° MODULE - BASIC TOOLS: Economics, Marketing, Tech	PROJECT WORK & LABS	COMPANY VISITS
	2° MODULE - MARKETING AND COMMUNICATION TOOLS		
	3° MODULE - DIGITAL MARKETING AND DIGITAL STRATEGY		
	4° MODULE - INTERNATIONAL MARKETS AND MARKETING		
	5° MODULE - THE NEW MADE IN ITALY: INNOVATION AND DIGITAL START UP		
4 MONTHS	INTERNSHIP		
	More than 95% of our students are employed after the internship		

Corporate Partners:

www.bs.ilssole24ore.com

seguici su:

Customer Service
Tel. 06 3022.6379
business.school@ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Tortona, 55 - Mudex Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organization with certified quality system according to ISO 9001:2008

IN EDICOLA

LA GUIDA PER DARE ALL'AZIENDA IL GIUSTO VALORE.

LA VALUTAZIONE D'AZIENDA I MOLTIPLICATORI DI MERCATO
Analisi, definizioni e casi svolti
A cura di Giorgio Pellati

DA MARTEDÌ 28 GIUGNO CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 9,90€*

Il Sole 24 ORE presenta **La valutazione d'azienda**, la collana che in sette volumi ti permette di comprendere le logiche, le dinamiche e i metodi di valutazione del capitale economico di un'azienda. Il sesto volume della collana tratta i "criteri relativi" di valutazione d'azienda con particolare attenzione al metodo dei multipli, che fonda la propria essenza sulla diretta osservazione delle valutazioni sintetiche espresse dal mercato.

www.valutazioneazienda.ilssole24ore.com

Il Sole 24 ORE
Il primo quotidiano digitale

Il Sole 24 ORE
www.ilssole24ore.com

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

INTERVISTA | Marina Calderone | Presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro

«Più sinergie sulle politiche attive»

La riforma del Jobs act da domani sotto i riflettori del Festival del lavoro 2016

Mauro Pizzini

«La fatica nelle mani. Lavoro, famiglia e futuro»: ha questo titolo il **Festival del lavoro 2016** in programma a Roma da domenica sabato 2 luglio. Temi sociali caldissimi in questo periodo entrano dunque al centro del dibattito dei consulenti del lavoro. «Un'occasione - spiega la presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, **Marina Calderone** - per ricordare che il nostro è un Paese in cui deve essere ancora disegnato il futuro, facendo cambiare mentalità a una popolazione che ha vissuto sulla cultura del posto fisso».

Presidente Calderone, la garanzia dell'accesso al lavoro passa attraverso un rilancio della competitività aziendale, legata a sua volta a un abbattimento del cuneo fiscale. Il Governo sta ipotizzando un taglio delle aliquote contributive: ritiene sia la strada giusta?

Premesso che si dovrebbe intervenire anche sul fronte fiscale, pen-



Marina Calderone

«Nel Ddl autonomi il Parlamento ha mostrato attenzione alle richieste degli Ordini»

so si possa anche percorrere la strada di una riduzione costante dei contributi, ma trovando una soluzione di compromesso. Se si riducono le aliquote, o interviene lo Stato in copertura oppure è inevitabile un taglio del rendimento pensionistico, con la conseguente necessità di valutare delle misure compensative. Penso a un potenziamento del secondo pilastro incentivando il trasferimento del Tfr a una previdenza complementare meno tassata.

L'argomento welfare è sempre più al centro della discussione anche nella casse private, fra cui quella dei consulenti del lavoro. Che sviluppi si prefigura?

Soprattutto per i professionisti andrebbe creato un sistema di welfare integrato che guardi all'espansione dell'attività lavorativa piuttosto che alla tutela della maternità fino a coprire i problemi di salute. In questo contesto alle casse private va data la possibilità di intervenire anche sul secondo pilastro per met-

terle in grado di fornire altre prestazioni sociali.

Per ridurre le disuguaglianze sociali centrali sono anche gli investimenti sulle politiche attive. Come valuta la riforma portata avanti nell'ambito del Jobs act?

Quello delle politiche attive è l'ultima dei temi, al centro di tutte le problematiche del mondo del lavoro. Premesso che la riforma va valutata positivamente, è urgente riqualificare la rete degli operatori e creare una sana competizione fra pubblico e privato, quest'ultimo strumento indispensabile per ottimizzare le scarse risorse della Pa. Su queste basi, le politiche attive potranno segnare un momento di cambiamento quando sui territori riusciremo a realizzare una sinergia.

A quale divisione dei ruoli sta pensando?

Penso che gli ex uffici di collocamento, riqualificati, debbano rappresentare il primo punto di contatto con le emergenze sociali delle

persone, e che in un secondo momento debba poi intervenire la rete degli operatori per favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro operando sul fronte della formazione.

Durante il festival si discuterà anche di lavoro autonomo. Nello statuto approvato dal Consiglio dei ministri la sensazione è che si pensi più alle partite Iva che ai professionisti. È così?

Certamente è difficile far coesistere all'interno di un progetto di legge realtà per le quali è difficile trovare un denominatore comune. Avevo chiesto a suo tempo che si ponesse maggiore attenzione a quelle che ritengo essere le necessarie misure di sostegno alle professioni ordinarie e mi sembra di capire che ci sia stata una grande attenzione nei passaggi parlamentari per le nostre sollecitazioni, che ritroviamo in numerosi emendamenti. Ciauguriamo che il governo ne tenga conto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Privacy. La relazione del Garante Antonello Soro al Parlamento

Per bilanciare privacy e diritti vale il principio di proporzionalità

Antonello Cherchi
ROMA

La tecnologia insidia la **privacy**. Non bisogna lasciarsi ammaliare dalle lusinghe delle potenzialità del web, che rende la vita più semplice grazie ai nuovi servizi, ma spesso a prezzo della perdita della nostra identità. I dati personali hanno infatti un grande valore economico, come dimostra la crescita del crimine informatico, che a livello mondiale ha raggiunto i 500 miliardi di dollari l'anno - poco dietro il narcotraffico - e in Italia nel 2015 è aumentato del 30 per cento.

Il monito arriva dal Garante della privacy, Antonello Soro, che ieri ha presentato al Senato, alla presenza del presidente di Palazzo Madama Pietro Grasso, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità nel 2015.

È indispensabile - ha sottolineato Soro - promuovere una maggiore consapevolezza

za sulle intrinseche ambivalenze potenziali che ogni tecnologia può comportare, in modo da «contrastare l'idea che sia inesorabile una progressiva riduzione degli spazi di libertà e intimità individuale».

La posta in gioco è alta e coinvolge la nostra riservatezza e con essa la nostra autonomia: «si pone un problema di libertà - ha affermato il Garante - se nell'economia fondata sui dati non siamo capaci di proteggerli. Complice anche il fatto che il potere di profilazione è in mano a poche aziende, e questo «condiziona sempre più il mercato mondiale dei consumi e, più in generale, orienta le scelte personali».

Un argine è il modello europeo di tutela della privacy, modello che rappresenta, secondo Soro, un'«autentica bussola nel pianeta connesso» e può diventare «lo strumento attraverso il quale le

nostre imprese possono competere con i giganti del web e trovare un ruolo non subalterno nella geografia dell'economia mondiale».

Per evitare uno sbilanciamento dei diritti bisogna sempre di più fare riferimento al principio di proporzionalità. Lo si deve fare nel campo del lavoro, dove la riforma del Jobs Act ha imposto nuove regole in materia di controllo a distanza; in quello della trasparenza pubblica, che ha ampliato il diritto di accesso dei cittadini agli atti della Pa; nella digitalizzazione della sanità; nella giustizia, che nelle indagini tradizionali utilizza strumenti pervasivi come i software-spia; nella lotta al terrorismo, dove non è la massiccia raccolta di dati ad aiutare le attività di intelligence, ma la loro interpretazione. Come ha ricordato Grasso, «spiare tutti non è possibile e non serve a niente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ammortizzatori. Quando gli organici sono funzionali alle condizioni di gara

Niente Cig per gli esuberi strutturali

Guglielmo Saporito

Nessuna cassa integrazione all'impresa che mantiene volutamente personale in esubero per partecipare a gare di appalto. Lo sottolinea il **Consiglio di Stato** con la sentenza 2713 del 20 giugno 2016.

L'articolo 1 della legge 164/1975 prevede che «agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi: 1) per contrazione o sospensione dell'attività produt-

tiva: a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai...». Quindi si richiede non solo il requisito della temporaneità della sospensione dell'attività lavorati-

CONSIGLIO DI STATO

I giudici hanno dato ragione all'Inps che aveva contestato le assunzioni non preordinate a esigenze produttive

va, ma anche quello della non imputabilità all'impresa della medesima sospensione.

Nel caso specifico, la commissione provinciale Inps aveva rigettato la domanda di concessione della cassa integrazione guadagni un'impresa specializzata nella produzione di calzature militari, la cui attività era essenzialmente legata all'aggiudicazione di commesse pubbliche. Il diniego era stato deciso in considerazione di un esubero di personale accertato come strutturale, deter-

minato da assunzioni cui era deliberatamente ricorsa la società.

Secondo l'Inps le assunzioni non erano giustificate da reali esigenze produttive, ma preordinate al fine di configurare una potenzialità produttiva per partecipare a gare d'appalto indette dalla pubblica amministrazione. Per acquisire commesse nel settore delle calzature militari è infatti possibile che i bandi richiedano adeguate capacità produttive e, solo di recente, vi è un'apertura all'avvalimento (articolo 89 del DL-

gs 50/2016, potendo fruire di capacità lavorative di altre imprese, si veda l'ordinanza 2337 del 23 giugno 2016 del Consiglio di Stato).

L'impresa invece escludeva uno strutturale esubero di personale, sottolineando la temporaneità, congiunturale riduzione di commesse pubbliche. Queste motivazioni non sono state condivise dal giudice di appello che, esaminando i dati in possesso dell'Inps, ha condiviso la tesi dell'istituto secondo la quale l'avvenuta assunzione di 45 lavoratori non era giustificata da reali esigenze produttive.

www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Sul quotidiano digitale la versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio di Stato. La decisione sui volontari dei patronati

Banche previdenziali accessibili

Banche previdenziali accessibili anche per i collaboratori volontari dei **patronati**. La conferma arriva dal Consiglio di Stato con la decisione depositata il 23 giugno.

Secondo il **Consiglio di Stato** «negare ai collaboratori volontari l'accesso alle banche dati degli enti previdenziali vorrebbe dire impedire, in concreto, ai collaboratori medesimi, di espletare gran parte dei compiti attribuiti loro...»

dall'articolo 6, legge 152/2001. Oggetto della pronuncia è la sentenza 23769/2015 del Tar del Lazio, che si è dovuto esprimere sul provvedimento del ministero del

Lavoro del 7 agosto 2015 denominato «Vedemecum per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli istituti di patronato e di assistenza sociale» nella parte in cui non consente al collaboratore del patronato di accedere alle banche dati degli enti previdenziali e impugnato da Inca Cgil e Ital Uil.

La questione, secondo il Consiglio di Stato, nasce dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione, che ha comportato la trasposizione delle regole nate per il cartaceo agli strumenti telematici. La questione è già stata oggetto di una pronuncia - analoga -

del Tar di Trieste (sentenza 2523 del 24 novembre 2015).

Il ministero del Lavoro e alcuni patronati, come 50&più Enasco, paventano un accesso senza garanzie a dati «sensibili», un rischio che però secondo il Consiglio di Stato può essere evitato predisponendo «strumenti di conservazione e di tutela della riservatezza dei dati», inoltre si ricorda che ogni uso improprio delle banche dati verrà sanzionato dal patronato e dagli organi ministeriali di vigilanza.

Fe. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



www.bs.ilsole24ore.com

EXECUTIVE BUSINESS EDUCATION

COSTRUISCI LA TUA CARRIERA NEL MERCATO GLOBALE

CALENDARIO 2016

EXECUTIVE MBA

Formula Blended: aula, distance learning, tutoring on line

Executive MBA - Master in Business Administration

Milano, dal 17 novembre - 4ª ed. 18 mesi - 3 gg al mese

In partnership con



Percorsi accreditati per conseguire il Diploma MBA:

Direzione e Strategia d'Impresa

11ª edizione Milano, dal 17 novembre 11 mesi / 3 gg al mese

Corporate Strategy & International Business

3ª edizione Milano, dal 24 novembre 7 mesi / 3 gg al mese

EXECUTIVE 24 MASTER AULA E DISTANCE LEARNING

GESTIONE E STRATEGIA D'IMPRESA

Project Management

3ª edizione Milano, dal 27 ottobre 6 mesi / 3 gg al mese

Strategic HR Management

6ª edizione Milano, dal 29 settembre 7 mesi / 3 gg al mese

Strategic Marketing Management

4ª edizione Milano, dal 28 ottobre 12 mesi / 2 gg al mese

Consiglieri di CDA e Sindaci di società pubbliche e private

3ª edizione Milano, dal 18 novembre 7 mesi / 2 gg al mese

Sales Management

3ª edizione Milano, dal 28 ottobre 9 mesi / 2 gg al mese

Finance for Executive:

Corporate Finance & Banking

9ª edizione Milano, dal 17 novembre 9 mesi / 3 gg al mese

Industry 4.0 & Supply Chain Management

2ª edizione Milano, dal 24 novembre 8 mesi / 3 gg al mese

Corporate Communication & Social Strategy

1ª edizione Milano dal 25 novembre 6 mesi / 2 gg al mese

Digital Transformation & Business Strategy

2ª edizione Milano, dal 25 novembre 7 mesi / 9 weekend non consecutivi

SETTORI

Export Management

4ª edizione Milano, dal 20 ottobre 7 mesi / 3 gg al mese

Tax Law Program

Fiscalità d'impresa, Fiscalità Internazionale e Corporate M&A

2ª edizione Milano, dal 21 ottobre 9 mesi / 2 gg al mese

Management Sanitario

2ª edizione Milano, dal 27 ottobre 7 mesi / 3 gg al mese

Management dell'Arte e dei Beni culturali

3ª edizione Roma, dal 10 novembre 9 mesi / 3 gg al mese

Luxury Management

4ª edizione Milano, dal 17 novembre 9 mesi / 3 gg al mese



- AULA E DISTANCE LEARNING
- TUTORING ON LINE E IN AULA
- PERSONAL CAREER ASSESSMENT
- CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

Oltre 1.200 manager hanno conseguito il diploma Executive Business Education. Il Master è finanziabile con i fondi interprofessionali Fondimpresa, Fondir, Fondirigenti, Fonservizi e finanziamenti da Banca Sella.

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione www.bs.ilsole24ore.com

Tutti i programmi possono essere personalizzati. Formazione su commessa: tel. 02 0613022.3249 progetti.formazione@ilsole24ore.com

GRUPPO 24ORE

SERVIZIO CLIENTI - Tel. 02 0613022.3906/6372/6379 - Fax 02 0613022.4462/3034/6280 - business.school@ilsole24ore.com
IL SOLE 24 ORE BUSINESS SCHOOL ED EVENTI
Milano, via Monte Rosa, 91 - Milano - Via Tortona, 56 - Mudac Academy - Roma, piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

SEGUICI SU



GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

**VIOLENZA IN FAMIGLIA**
Per reato sul lavoro
serve la sudditanza

Schernire la propria dipendente per l'aspetto e l'incompetenza, tanto da crearle un problema psichico non basta a far scattare il reato di violenza in famiglia, se manca il nesso supremazia-soggezione tra datore e lavoratore. È stata così cancellata la condanna (articolo 572 del Codice penale) inflitta dai giudici di merito a una coppia di coniugi titolari di una ricevitoria. Nel caso esaminato non c'era una supremazia e una sudditanza, almeno psicologica. Potevano essere ipotizzabili altri reati: lesioni personali, minaccia, ingiuria, e violenza privata. E anche l'aggravante dell'abuso delle relazioni d'ufficio o di prestazione d'opera. Illeciti ormai non più perseguibili. *Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 28 giugno 2016 n. 26766*

CONSULENTI TECNICI
Perizia in ritardo?
Scatta la condanna

Omissioni di atti d'ufficio per il consulente tecnico che ritarda di oltre un anno e sette mesi la consulenza tecnica. I giudici precisano che, ai fini dell'esclusione del dolo, è ininfluenza il deposito prima di un cd con i dati catalogati, come lo è, visti i tempi eccessivamente lunghi, il ritardo nella ricezione della documentazione bancaria. *Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 27 giugno 2016 n. 26589*

Avvocati. La sentenza cristallizza i risultati di Milano - Si attende il Consiglio di Stato

Cnf: il legittimo affidamento rende valide le elezioni

Difficile valutare l'effetto domino sugli altri 100 Consigli

Giovanni Negri
MILANO

■ Il Cnf "salva" le elezioni **forensi**. A Milano e, probabilmente, altrove. Anche se l'effetto domino è difficile da misurare, non conoscendo nel dettaglio le ragioni dei ricorsi, la sentenza del Consiglio nazionale forense, depositata il 25 giugno, cristallizza i risultati elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano per il quadriennio 2015-2018. E lo fa, a quasi un anno e mezzo dall'elezione, valorizzando, quanto a regolarità della consultazione, il principio del legittimo affidamento, fondato sull'applicazione delle regole in vigore al tempo delle elezioni. Una determinazione, che, in attesa dei chiarimenti definitivi sul versante amministrativo con l'attesa pronuncia del Consiglio di Stato sul regolamento ministeriale, potrebbe estendersi a quegli altri 100 Consigli dell'ordine che hanno rinnovato i vertici sulla base della disciplina allora vigente. In 20 di questi, tra cui Milano, erano poi stati presentati ricor-

si, contestando a vario titolo il risultato elettorale.

Ora il Cnf, investito della questione, chiarisce innanzitutto il perimetro della sua decisione, ritenendo che il risultato delle elezioni deve essere verificato con esclusivo riferimento alla data in cui i singoli atti del procedimento elettorale vero e proprio (indizione delle elezioni, convocazione dell'assemblea, presentazione delle liste e delle candidature, operazioni di voto e di scrutinio, proclamazione degli eletti) sono stati posti in essere e alle norme fissate dal regolamento a quella data in vigore.

Erano quelle norme, infatti, che, sottolinea il Cnf, le autorità preposte alla loro attuazione erano chiamate a osservare, «ed hanno, nel caso in esame, correttamente osservato, ritenendo legittimi i voti di lista e di voti individuali espressi nel pieno rispetto delle norme di cui all'articolo 9 comma 5 e 6 del Dm 17/0/2014».

Va poi tenuto conto di un altro elemento: il ricorso non puntava all'annullamento di

tutte le operazioni elettorali e dei loro risultati. Veniva invece chiesta la rettifica dell'esito della consultazione, dopo un giudizio di illegittimità dei voti attribuiti ai candidati di alcune liste (non a quella guidata dal candidato risultato vincente, Remo Danovi, che aveva limitato il numero degli aspiranti consiglieri a 16 con quota di genere).

In questione c'era infatti la legittimità della possibilità di attribuire un numero di voti pari al numero dei posti di consigliere disponibili. Possibilità in contraddizione, sosteneva il ricorso, con quanto stabilito dalla legge di riforma dell'ordinamento professionale, la n. 247 del 2012, all'articolo 28 comma 3.

A venire sollecitata era allora la proclamazione della corretta graduatoria degli eletti. Sollecitazione alla quale il Cnf dà adesso risposta negativa, sottolineando che un verdetto di rettifica dei risultati elettorali nella direzione richiesta finirebbe per colpire non solo e non tanto le posizioni di alcuni eletti, ma inciderebbe sul diritto e sulle li-

bertà di voto «di tutti coloro che, una volta ammesse (all'epoca) legittimamente e, poi, incontestatamente anche le liste formate da 25 candidati, hanno (all'epoca) correttamente espresso il loro voto nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni disciplinanti le operazioni elettorali, con il legittimo affidamento derivante dalla ammissione della lista da ciascuno votata».

Allora, prosegue il Cnf nella sua interpretazione, un eventuale annullamento dei voti attribuiti a tali liste vizierebbe in maniera inammissibile il risultato elettorale anche sotto il profilo dei diritti riconosciuti all'elettorato attivo. «perché finirebbe per determinare un vero e proprio annientamento della volontà espressa da un gran numero di elettori che, ove fossero state presentate liste diverse e con un minor numero di candidati, avrebbero potuto esprimere legittimamente il voto in loro favore concorrendo in tal modo a determinare un diverso risultato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Esclusa la petulanza della moglie per le telefonate all'ex marito sulla gestione della prole

Non moleste le chiamate per i figli

Patrizia Maciocchi
ROMA

■ Nessuna condanna per **molestie** alla ex moglie che telefona in modo insistente e invia sms all'ex marito anche di notte, se il suo scopo è parlare dei figli e ottenere il rispetto degli obblighi di mantenimento. La Cassazione (sentenza 26776) accoglie il ricorso della signora contro la condanna, inflitta dal Tribunale, per molestia e disturbo. Il consorte separato aveva querelato la ex, che per oltre un mese lo aveva

raggiunto ad ogni ora, malgrado l'uomo avesse più volte cambiato il numero di telefono. Secondo i giudici di merito il mezzo telefonico non era stato usato come strumento normale di comunicazione ma per molestare (articolo 660 del codice penale). La ricorrente porta però in Cassazione le sue giustificazioni. Intanto la parte "lesa" nella vicenda era stata condannata per violazione degli obblighi di assistenza familiare. La signora, che era stata sfrattata per morosità e aveva

difficoltà a gestire i figli, non chiamava e inviava sms per disturbare l'ex ma per cercare un contatto nell'interesse dei figli.

Per la Cassazione sono delle buone ragioni per derogare al "galateo" sull'ora e sul numero delle telefonate. I giudici ricordano che anche gli sms rientrano nel raggio d'azione dell'articolo 660 del codice penale, perché ad essi, a differenza dei messaggi epistolari, non ci si può sottrarre. I giudici precisano anche che l'elemento soggettivo del reato e

dunque la consapevolezza di mettere in atto una condotta petulante, scatta anche quando l'agente esercita, o crede di esercitare un suo diritto. Detto questo però la Cassazione esclude che la ricorrente possa essere considerata una molestatrice. Il marito interrompeva le telefonate sgradite che avevano come tema fisso, al pari dei messaggi, i figli e le questioni economiche. Per la Cassazione definendo le chiamate fonti di disturbo si finisce per giustificare il comportamento del genitore che per sottrarsi agli obblighi taglia i contatti. Ma chiudere il telefono non serve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale Milano. Il contratto di factoring

Cedente non obbligato a fornire al «factor» le valutazioni sui debitori

Selene Pascasi

■ Al **factor** non basta **reclamare la violazione** da parte del cedente degli obblighi di **collaborazione**, per evitare di **pagare le somme dovute** per l'anticipazione dei crediti ceduti. Ciò, anche nell'ipotesi di mancata consegna, da parte del cedente, dei documenti richiesti dal **factor**, dai quali sarebbe emersa l'inaffidabilità del debitore. Del resto, «per evitare ogni rischio, il cessionario potrebbe sempre decidere di non firmare il contratto».

Lo puntualizza il Tribunale di Milano (giudice Ricciardi), con sentenza del 20 maggio.

Perno della questione, la discussa violazione degli obblighi derivanti da un contratto di **factoring**. Ad aprire la causa è una società operante nel campo farmaceutico, attivatasi per ottenere la condanna della cessionaria al pagamento delle somme dovute a titolo di anticipazione dei crediti ceduti. Denaro non dovuto, secondo il legale del **factor**, per «decadenza ex tunc dalla garanzia *pro soluto* a seguito della grave violazione, da parte della Spa cedente, degli obblighi di collaborazione pattuiti con il contratto di cessione».

Più volte, infatti, annota l'avvocato, la sua assistita aveva chiesto alla cedente di fornire documenti o informazioni circa la solvibilità dei debitori dei quali, peraltro, conosceva la carente affidabilità. E tacere notizie fondamentali per ottenere la concessione di una garanzia che altrimenti il **factor** non avrebbe concesso - conclude il difensore - costituisce sia inadempimento contrattuale, che condotta contraria a buona fede. Di qui, la decadenza dalla garanzia *pro soluto*.

Ma il Tribunale non concorda e accoglie la domanda: non «può imputarsi al cedente alcun inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di cessione contestati dal **factor** per invocare la decadenza ex tunc dalla garanzia».

Il giudice ricorda come l'impresa di **factor** - svolgendo professionalmente attività di acquisto di crediti non ancora esigibili, che le imprese venditrici vantano presso la propria clientela - è chiamata a preoccuparsi di riscuoterli, anticipandone alla cedente in tutto o in parte l'importo o, come nel caso concreto, acquistando *pro soluto*, assumendosi il rischio di insolvenza del debitore.

Non solo. Il **factor**, tenuto ad acquisire autonomamente i dati necessari per valutare il grado di solvibilità dei ceduti, ha sempre facoltà, nella fase precontrattuale, di chiedere al cedente le scritture contabili relative ai rapporti pre-

SCRITTURE CONTABILI

Per misurare la solvibilità dell'interlocutore, in fase precontrattuale, si possono chiedere le scritture contabili relative ai rapporti pregressi

gressi fornitore-debitori, proprio per indagare sull'affidabilità economica della clientela del cedente.

Si tratta, in sintesi, di un «onere di ricerca documentale», che non può essere trasferito sul fornitore in base alla generica affermazione per cui il **factor** può indagare sulla pregressa situazione economico-finanziaria dei debitori ceduti unicamente «sulla base delle ufficiali informazioni tratte da banche dati di pubblico dominio».

D'altro canto, a fronte del rifiuto del fornitore di consegnare a controparte copia dei documenti contabili richiesti, nulla vieta che il **factor** possa scegliere di non concludere il contratto «per evitare il rischio di garantire per debitori dei quali ignora incolpevolmente l'affidabilità commerciale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte diritti dell'uomo

Lo Stato deve garantire le visite ai minori

Marina Castellaneta


■ Otto anni senza poter ripristinare il **rapporto con la figlia**. E questo malgrado le sentenze che hanno riconosciuto il diritto del padre a incontrare la minore. Un'inerzia, quella mostrata dalle autorità nazionali, che è costata all'Italia una condanna dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

A rivolgersi a Strasburgo il padre di una bambina che, dopo il divorzio, non aveva più potuto avere contatti con la figlia. Denunciato dalla ex moglie per abusi sulla minore, era stato assolto da tutte le accuse. Ma la donna aveva frapposto continui ostacoli alle visite del padre. Malgrado le sentenze che hanno dato ragione al padre e le richieste ai servizi sociali per organizzare gli incontri, il diritto di visita non è stato realizzato in modo effettivo. Le misure decise dai tribunali, infatti, osserva la Corte, sono state automatiche e stereotipate. Con la conseguenza che le autorità nazionali, con la loro inerzia, hanno lasciato consolidare la grave situazione.

Eppure, scrive la Corte, nell'ambito dei legami familiari, il trascorrere del tempo senza contatti produce conseguenze irrimediabili. Di conseguenza, nel non garantire l'applicazione effettiva di misure adeguate volte a superare l'ostilità della madre della bambina e assicurare le visite del padre, l'Italia ha violato la Convenzione e in particolare gli obblighi positivi che derivano dall'articolo 8, incluse le misure preparatorie che servono ad assicurare i diritti. Tenendo conto, inoltre, che la mancata cooperazione di uno dei genitori non dispensa le autorità competenti dall'adozione di tutte le misure suscettibili di assicurare il mantenimento del legame familiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

* In distribuzione agli abbonati di Guida al Diritto dal 6/6/2016. ** Offerta valida in Italia dal 15/6/2016 al 30/7/2016



In edicola lo speciale di Guida al Diritto* che spiega nel dettaglio tutte le novità su unioni civili e convivenze. Gli esperti del Sole 24 ORE approfondiscono non solo diritti e doveri e tipologie di contratto, ma anche gli adempimenti con la Pubblica amministrazione, le regole sulle successioni e sulla pensione di reversibilità, le fasi dello scioglimento e della cessazione del rapporto. Una guida da non perdere.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ**

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

SHOPPING
24!**Il Sole 24 ORE**
Il primo quotidiano digitale

DIRITTO DELL'ECONOMIA

In breve



FALLIMENTO/1
Possibile la revoca
dell'atto di vendita



La sentenza di accoglimento dell'azione promossa dal creditore per ottenere la revoca dell'atto di alienazione di un immobile compiuto dal proprio debitore è opponibile al fallimento dell'acquirente secondo le regole ricavabili dagli articoli 2652 n. 5 del Codice civile e 45 della legge fallimentare ovvero nel caso in cui la domanda ex articolo 2901 del Codice civile sia stata trascritta in data anteriore al fallimento.

Corte di cassazione, sezione VI - 1, ordinanza 12362 depositata il 15 giugno 2016

FALLIMENTO/2
Cessione dei crediti
a scopo di garanzia

In virtù della cessione dei crediti a scopo di garanzia, ai sensi dell'articolo 61 della legge fallimentare il terzo è un coobbligato del cedente. Il legittimo esercizio dell'autonomia negoziale non impedisce che il trasferimento del diritto all'incasso derivante dalla cessione del credito dal cliente finanziato su conto anticipi alla banca, possa integrare, unitamente agli estremi della cessione pro solvendo del credito vantato verso terzi, sia una funzione di garanzia che solutoria.

Corte di cassazione, sezione I, sentenza n. 12461 depositata il 16 giugno 2016

A CURA DELLA REDAZIONE
PLUS PLUS 24 DIRITTO
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Diritto civile. Con il varo della legge sul «dopo di noi» decollano questi contratti che «segregano» parte del patrimonio

Affidamento fiduciario garante di un progetto

Titolarità trasferita a scopi vari: dai passaggi d'impresa alle tutele personali

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

■ Via libera ai contratti di affidamento fiduciario, per merito della legge sul dopo-di-noi, la 112/2016 («Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»), approvata dalla Camera il 14 giugno, pubblicata in Gazzetta il 24 ed entrata in vigore il 25. Questi contratti, «sdoganati» dalla nuova normativa, hanno però una valenza assai più ampia di quella utilizzabile a tutela dei più deboli. Vediamo come.

Il contratto

Per contratto di «affidamento fiduciario» si intende il contratto con il quale un soggetto, detto affidante, si accorda con un altro soggetto, detto affidatario, affinché quest'ultimo, con riguardo a determinati beni la cui titolarità viene attribuita dall'affidante all'affidatario, impieghi tali beni a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, secondo un programma delineato dall'affidante e accettato dall'affidatario.

Ad esempio, se un venditore e un acquirente convengono un pagamento dilazionato del prezzo di compravendita e (in attesa della maturazione del termine di pagamento) ne pattuiscono, «a garanzia», il deposito presso un soggetto terzo, utilizzando il contratto di affidamento fiduciario si ottiene l'effetto che il denaro entra nella piena disponibilità dell'affidatario, il quale deve però svolgere, con riguardo al denaro affidatogli, l'attività descritta nel programma che gli è stato impartito, vale a dire il pagamento del prezzo di compravendita alla scadenza pattuita. Ancora, se Tizio è un anziano proprietario di immobili che gli fruttano un reddito periodico, egli, in previsione di non poter più provvedere all'amministrazione dei suoi beni, li può attribuire a un affidatario, con il programma di gestirli, riscuoterne le rendite, investire il denaro ricavato e anche di utilizzarlo, in tutto o in parte, per provvedere alle esigenze di vita e di salute dell'affidante medesimo (salvo poi riversarli ai suoi eredi, dopo la sua morte).

I soggetti del contratto di affidamento fiduciario possono essere persone fisiche o giuridiche; in particolare, l'affidatario non deve necessariamente avere caratteristiche professionali. Anche quanto ai beni oggetto di affidamento, così come accade per il trust, non vi sono limitazioni (invece, nel caso del vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-ter del Codice civile, il vincolo è limitato a beni immobili e beni mobili registrati).

Con il contratto di affidamento fiduciario si origina dunque, nel patrimonio del soggetto affidatario, una sfera patrimoniale «segregata» rispetto al suo patrimonio generale, alle cui sorti il patrimonio affidato resta insensibile: in altre parole, ad esempio, se l'affidatario si coniuga in regime di comunione dei beni, i beni affidati non entrano nel regime di comunione; se l'affidatario ha ragioni di debito (per obbligazioni non dipendenti dal contratto di affidamento fiduciario), i beni affidati non sono sottoponibili a esecuzione da parte dei creditori personali dell'affidatario. Viceversa, dei debiti contratti nell'esercizio dell'affidamento fiduciario, rispondono i beni affidati e non

quelli personali dell'affidatario (i quali, peraltro, restano soggetti all'esecuzione dei creditori dell'affidatario per la responsabilità in cui l'affidatario incorra nell'esercizio del suo «mandato»).

Gli effetti

Questo effetto segregativo, che si produce in capo all'affidatario in conseguenza dell'affidamento fiduciario, era ipotizzato da insigne dottrina anche anteriormente al varo della legge sul «dopo-di-noi». Se di tale effetto si potesse mai dubitare, la predetta legge è venuta comunque a tacitare ogni discussione: infatti, essa prevede che, in caso di affidamento fiduciario, si origina in capo all'affidatario un «fondo speciale» e cioè appunto un patrimonio separato. Se è questo l'effetto dell'affidamento fiduciario, esso può servire anche come formidabile strumento di protezione patrimoniale per l'affidante: infatti, questi perde la titolarità dei beni dati in affidamento e, venendo tali beni vincolati all'attuazione del programma che egli ha dettato, essi si rendono appunto insensibili alle pretese esecutive dei creditori dell'affidante. E chiaro tuttavia che se deve trattare di un contratto «vero» (e non fasullo), e cioè che il programma dettato dall'affidante deve essere reale e meritevole di tutela poiché, in mancanza, nessun affidamento si originerebbe.

In quest'ambito è chiaro che anche la figura dell'affidatario è di centrale rilevanza: se si tratti di un soggetto che svolga solo un materiale ruolo di esecutore di ordini altrui e quindi il «programma» si riduca a un mero mandato, la segregazione patrimoniale non si origina. L'affidatario, come detto, non deve necessariamente essere un soggetto professionale, perché esistono ambiti di natura personale nei quali è indubbio che sia più funzionale un affidatario legato da rapporti di frequentazione e affetto. Al di fuori di questi casi, però, è indubbio che lo status professionale dell'affidatario aiuta a considerare il contratto in questione come originatore di un effettivo vincolo di destinazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi principali di utilizzo

TUTELA DI UN DISABILE

Due genitori di un figlio disabile decidono di affidare una somma di denaro a un'istituzione di assistenza in modo tale che, quando non saranno più in grado di provvedere direttamente

all'assistenza del figlio disabile (per ragioni di età avanzata, di sopravvenuta incapacità, di morte eccetera), l'istituto affidatario possa provvedere alle esigenze di vita del figlio disabile

PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA

Un padre imprenditore, titolare del 100% di una Spa, ha due figli, entrambi ritenuti capaci di guidare l'azienda quando il padre non potrà più provvedervi. Per evitare situazioni di stallo decisionale, il padre dona il 49%

per cento delle sue azioni a ciascun figlio e affida il 2% a un soggetto con il programma che egli voti a favore della soluzione che imprenditorialmente gli appaia più efficace ove i figli siano discordi su di essa

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE

Tizio è un dirigente d'impresa. Ora vuole licenziarsi e intraprendere una rischiosa attività in proprio, ma non vuole compromettere il suo patrimonio: due appartamenti e 500 mila euro. Affida perciò questi beni a un affidatario fiduciario,

affinché li gestisca in favore dei suoi due figli (mettendoli a loro disposizione per abitazione o mettendoli a reddito o vendendoli e reinvestendo il ricavato), con ciò sottraendoli alle pretese di futuri eventuali suoi creditori

PATTO PARASOCIALE

Una Srl ha 5 soci ciascuno con la quota del 20%. Per statuto le decisioni assembleari si adottano con il voto favorevole del 50% del capitale. Tre soci istituiscono un sindacato di voto, nel cui ambito le decisioni si adottano con il voto

favorevole di 2 su 3. Per evitare che il pattista dissenziente voti in assemblea in senso difforme dal sindacato di voto affidano la titolarità delle azioni a un fiduciario, che dovrà votare in linea con la maggioranza del patto

SALVAGUARDIA BENI ARTISTICI

Tizio, discendente di una dinastia nobiliare, celibe e senza figli, intende destinare a museo, dopo la sua morte, il palazzo patrizio ereditato dai genitori, ricco di opere d'arte. Riservandosi il diritto di

abitazione vita natural durante, egli sottopone ad affidamento fiduciario la nuda proprietà dell'immobile e la proprietà dei mobili che lo corredano affinché l'affidatario possa garantire la desiderata fruizione pubblica

Fisco. Il bene esce dalla titolarità del disponente

Il nuovo istituto soggetto all'imposta di donazione

■ Se prima della legge sul «dopo-di-noi» difficilmente il trust poteva subire la concorrenza del contratto di affidamento fiduciario - la cui liceità non era in discussione, mentre indubbiamente suscitava qualche perplessità la sua capacità di segregare i beni affidati rispetto al restante patrimonio dell'affidatario -, oggi il contratto di affidamento fiduciario si candida senz'altro a divenire una valida alternativa al trust (e pure al vincolo di destinazione previsto dall'articolo 2645-ter del Codice civile).

In tutti i tre casi, in capo al soggetto «gestore del vincolo» si origina un patrimonio separato dal suo patrimonio generale e da altri patrimoni separati che tale soggetto eventualmente abbia in «gestione»; pure in tutti i casi i beni oggetto di vincolo fuoriescono dalla sfera giuridica del disponente/affidante, con la conseguenza che (a meno di una riqualficazione della fattispecie in termini di interposizione fittizia) tali beni, in quanto non più di titolarità del disponente, non sono esecutibili dai suoi creditori (fatte

salve comunque l'esperibilità dell'azione revocatoria o, nell'anno posteriore all'atto istitutivo del vincolo, l'inefficacia proclamata dall'articolo 2929-bis del Codice civile). Identico dovrebbe essere pure il trattamento fiscale dell'atto di dotazione del trust, del vincolo di destinazione e del contratto di affidamento fiduciario, cioè la loro sottoposizione all'imposta di donazione, in quanto - come ribadito più volte dalla Cassazione - imposta propria degli atti istitutivi dei vincoli di destinazione: infatti, in ognuna di queste ipotesi, sui beni che ne sono oggetto, viene impresso un vincolo di destinazione all'attuazione del programma dettato dal disponente/affidante, il che è l'indispensabile presupposto

affinché, nel patrimonio del trustee/affidatario, si origini quella separazione patrimoniale che permette di tenere distinti i beni personali del soggetto gestore da quegli attribuitigli in trust o in affidamento fiduciario.

Se fin qui è dunque esattamente tutto identico, le ragioni di successo dell'affidamento fiduciario rispetto al trust possono comunque immaginarsi facilmente: anzitutto, nella considerazione, più psicologica che giuridica, secondo cui il trust in taluno ancora evoca un'impressione di nascondimento, di furberia o, addirittura, di evasione fiscale o di svolgimento di attività comunque illecite. Oppure l'idea che sia uno strumento adatto solo a patrimoni di in-

LA MOTIVAZIONE

Il trattamento tributario è collegato al vincolo di destinazione

gente entità.

Inoltre, sotto un profilo più prettamente giuridico, il contratto di affidamento fiduciario trova la sua disciplina totalmente nel diritto interno mentre, mancando una legge italiana in tema di trust, per il trust occorre comunque riferirsi (con le relative difficoltà applicative e interpretative) alla legge di un Paese che l'abbia disciplinato.

Con l'affidamento fiduciario, inoltre, non può sorgere contestazione sul punto che il foro competente a giudicare di eventuali controversie sia ubicato in Italia, quando invece con il trust potrebbe talora esserci il dubbio che il foro competente sia ubicato nel Paese la cui legge sul trust sia stata scelta come legge regolatrice del trust.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCOPRI IL NUOVO NUMERO DI

24HOURS

Il tempo come non lo avete mai letto

La tradizione. I personaggi. Le ultime novità. Le innovazioni. 24HOURS si presenta con una veste grafica rinnovata e più ricca di contenuti. Un modo nuovo di raccontare l'arte dell'orologeria. Il modo migliore per essere sempre aggiornati.



IN EDICOLA

Il Sole
24 ORE

Il primo quotidiano digitale

24HOURS

TRINTESE DI INNOVAZIONE E LIFESTYLE

GRUPPO EDITORIALE

GIUGNO 2016 - ANNO I N. 2 - EURO 0,90

INTERVIEW

François Marc Sauter: il mondo del segretariato maschile secondo Cartier
François Marc Sauter: Cartier's take on the men's watch world

EVENT

Retrospettiva su Baselworld, il salone mondiale dell'alta orologeria di Basilea
A lookback on Baselworld: the world's largest haute horlogerie show

MANIFATTURA

Calatrà Original, 170 anni di storia di un Paese riflessi in un quadrante
Calatrà Original, 170 years of a nation's history reflected in a dial



OFFICINE PANERAI

Esclusività al servizio dell'unicità

Exclusivity creates uniqueness

FORMILAN



OGNI MESE, UNA NUOVA COLLEZIONE DI DESIDERI.
How To Spend It: moda, design, motori, food, beauty, viaggi e arte.

HOW TO SPEND IT.

DAL 1 LUGLIO IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE.

Il Sole **24 ORE**

